




COMUNE di VASANELLO

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con Delibera C.C. n° 12 del 11/03/2010)

INDICE

TITOLO I – FINALITA’	3
Articolo 1 – Finalità e criteri generali.....	3
TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA.....	3
Articolo 2 - Destinatari.....	3
Articolo 3 – Bacini di utenza.....	3
TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA’ DI GESTIONE.....	4
Articolo 4 – Organizzazione.....	4
Articolo 5 – Calendario e orari.....	4
Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico.....	4
Articolo 7 – Modalità organizzative	5
Art. 8 - Accompagnamento.....	5
Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità	6
TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO.....	7
Articolo 10 – Iscrizioni.....	7
TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA.....	7
Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento.....	7
Articolo 12 Comunicazioni Comune-Famiglia.....	8
TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	8
Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche.....	8
TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO.....	9
Articolo 14 – Criteri generali.....	9
Articolo 15 – Comportamento degli utenti.....	9
Articolo 16 – Sanzioni.....	9
Articolo 17 – Comportamento del personale addetto al servizio.....	10
TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE.....	10
Articolo 18 – Tariffe.....	10
Articolo 19 – Esoneri.....	10
TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO.....	11
Articolo 20 – Servizi gratuiti.....	11
Articolo 21 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali.....	11

TITOLO I – FINALITA'

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta maggiori difficoltà.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 - Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie residenti nel Comune di Vasanello. Potranno essere ammessi al servizio anche utenti domiciliati temporaneamente nel comune di Vasanello, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, elementari e medie residenti e domiciliati nel Comune di Vasanello, che non necessitino di un particolare accompagnamento.
3. Qualora si verifichi la necessità di accompagnare alunni portatori di handicap l'Amministrazione valuterà la forma migliore per tale servizio, valutando anche forme alternative se necessario.

Articolo 3 – Bacini di utenza

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per la scuola di competenza. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati, sentite le Istituzioni Scolastiche, con apposito atto dirigenziale prima dell'avvio di ogni anno scolastico.
2. Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 4 – Organizzazione

1. Il Comune per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.
2. Potrà essere affidato a soggetti esterni (Poste Italiane) il servizio di riscossione della tariffa dovuta dagli utenti del trasporto scolastico.

Articolo 5 – Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. Per le scuole dell'infanzia il servizio viene effettuato dopo il normale orario di entrata al mattino e di uscita nel pomeriggio delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
3. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio darà tempestiva comunicazione agli utenti.

Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a m. 500 in linea d'aria dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 m., compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori **ai 200 m in linea d'aria dalla scuola media e 150 m dalla scuola elementare e materna.**
5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
6. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
7. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 7 – Modalità organizzative

1. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente articolo 6, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.
2. Per gli alunni della scuola dell'infanzia i punti di salita e di discesa dai mezzi verranno posti il più possibile vicino all'abitazione del bambino, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 6, comma 7.

Art. 8 - Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.
3. L'accompagnatore ha il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e di discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati verificandone la presenza al momento della fermata del mezzo.

4. Gli alunni della scuola dell'infanzia saranno condotti all'ingresso degli edifici scolastici e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti d'intesa con i vari uffici scolastici di competenza.
5. Gli alunni delle scuole elementari e medie saranno condotti e fatti risalire sullo scuolabus nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici. (cancello della scuola media, colonne d'ingresso in via G. Marconi della scuola elementare)

Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità delle strisce pedonali.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
6. L'autista e/o l'accompagnatore non potranno consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.
7. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus, condotto a scuola o al capolinea (deposito) ed ivi opportunamente sorvegliato. Entro gli orari di chiusura del deposito, e comunque entro due ore dall'arrivo dello scuolabus al capolinea, l'alunno sarà consegnato ai Vigili Urbani e/o agli organi di polizia, ai quali verrà segnalato quanto accaduto.
8. Qualora si sia verificato più volte quanto indicato al precedente comma 7, i genitori potranno essere chiamati a corrispondere al Comune una sanzione.

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 10 – Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli, preparati annualmente dall'ufficio comunale preposto, entro il termine stabilito con apposito bando indicante modalità e termini di iscrizione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno .
2. L'accoglimento della domanda è **subordinato** alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
4. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
5. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio coi criteri di cui al precedente articolo 6 e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purchè l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
6. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'Anno Scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, saranno tenuti al pagamento dell'intera tariffa, (annuale o semestrale) così come previsto al successivo articolo 17, comma 2.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dell' esercente la patria potestà di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Al momento dell'iscrizione dell'utente al servizio scuolabus, il genitore oltre a prendere atto delle modalità di svolgimento del servizio conferma o meno l'autorizzazione per l'accompagnatore alla discesa del minore alla fermata anche in assenza del genitore o delegato, sollevandolo nel contempo da ogni responsabilità;

3. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, presso le Segreterie delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale e sul sito internet del Comune di Vasanello. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Articolo 12 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La domanda di iscrizione di cui al precedente articolo 10 si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione è valida per il solo anno scolastico di riferimento.
3. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti (fermate), sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
4. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.
5. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all'Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di entrata e uscita, chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 14 – Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Articolo 15 – Comportamento degli utenti

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli con lo zaino sulle proprie gambe, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento

Articolo 16 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista e dall'accompagnatore/accompagnatrice al rispetto delle regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno potrà essere sospeso dal servizio per un breve periodo;
 - qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati all'autista.

Articolo 17 – Comportamento del personale addetto al servizio

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti dell'utenza.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Articolo 18 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo e specificata su apposito bando annuale .
2. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale; deve essere corrisposta anticipatamente o in un'unica soluzione entro il 31 agosto per l'intero Anno Scolastico, oppure in due soluzioni anticipate, la prima entro il 31 agosto con validità fino al 31 gennaio e la seconda entro il 31 gennaio con validità fino alla fine dell'anno scolastico.
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 16.
4. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.
5. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere mostrato a richiesta del conducente o dell'accompagnatore al momento della salita sullo scuolabus.
6. Gli iscritti al servizio sprovvisti del tesserino di iscrizione saranno una prima volta ammessi sui mezzi ed invitati a presentarsi con il tesserino il giorno successivo; in caso di ulteriore mancanza, il conducente dovrà dare all'utente, per la consegna a chi esercita la potestà genitoriale, uno stampato appositamente predisposto nel quale si richiama al rispetto delle norme di accesso e si avverte che in mancanza del tesserino di iscrizione non sarà più ammesso al servizio. In quest'ultimo caso il conducente dovrà avvertire altresì immediatamente l'Ufficio che provvederà a contattare chi esercita la potestà genitoriale.

Articolo 19 – Esoneri

1. Solo in casi eccezionali possono esonerati dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a documentata e approfondita relazione dell'assistente sociale, versino in condizione di grave disagio economico e sociale.
2. Anche nel caso di eventuale esonero al pagamento della tariffa resta valido il presente regolamento per quanto concerne le modalità e i termini d'iscrizione, comportamento etc.,.

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 20 – Servizi gratuiti

1. Il Servizio di Trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate dalla scuola o patrocinate dal Comune, secondo una predisposta programmazione annuale.
2. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede altresì i servizi per il raggiungimento delle palestre e dei laboratori didattici, sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine le istituzioni scolastiche dovranno, entro il 31 agosto di ogni anno, presentare apposita richiesta all'Ufficio che, unitamente ai Dirigenti Scolastici, predisporrà apposito piano annuale.

Articolo 21 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. I mezzi saranno disponibili per i servizi di cui al presente articolo al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.
2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire, almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (n° degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione...) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
3. L'Ufficio provvederà ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili.
4. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.

TITOLO X - VARIE

Articolo 22 – Verifiche funzionalità del servizio – Reclami

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all'Ufficio Pubblica Istruzione Comunale che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Articolo 23 – Entrata in vigore

1. La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutività della Deliberazione di approvazione del consiglio comunale.
2. La sua effettiva applicazione decorrerà a partire dall'anno scolastico 2010 – 2011.

Documenti allegati:

Cartina del Centro urbano di Vasanello con evidenziate le distanze minime dalle scuole per poter accedere al servizio.